



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Sportello Unico per l'Edilizia

C.A.P. 28043 – Via Matteotti n. 34 – Tel. 0321-924725/26 – Fax 0321-924735 – PEC municipio@pec.comune.bellinzago.no.it – Partita I.V.A. 00190090035

SUE/BV/va
ORDINANZA N. 168 del 07.12.2016
NOTIFICA MEZZO PEC

Egr. sig. **Arch. FIUMARA IVANO**
ifiumara@architettitorinopec.it

OGGETTO: **ORDINE DI NON EFFETTUARE L'INTERVENTO - CIA n. 109/2016**

A seguito del deposito della Comunicazione di Attività Edilizia Libera n. 109/2016 pervenuta in data 06/12/2016, prot. n. 19872/2016 ed intestata a:

MAZZA MIDANA PIETRO - residente in TORINO - CORSO REGIO PARCO n. 15 in qualità di legale rappresentante della società **CASTORE PROPERTIES S.r.l.** - con sede in TORINO - CORSO GIACOMO MATTEOTTI n. 26

per l'esecuzione di **MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE, CHE NON RIGUARDANO PARTI STRUTTRALI, CON FRAZIONAMENTO UNITÀ IMMOBILIARI ESISTENTI, CHE PASSANO DA DUE A QUATTRO** da realizzarsi in VIA DELLA LIBERTA' n. 138 - foglio 12 mapp. 383 sub. 6 - 7;

VISTO il verbale di istruttoria interna in data 07.12.2016 prot. N. 19956;

CONSTATATO che sono state riscontrate le seguenti problematiche:

1. Non risulta definita la situazione reale dello stato di fatto, in quanto agli atti risultano ancora in itinere i lavori della CILA n. 28/2016. Peraltro la situazione dello stato di fatto nella presente pratica non risulta conforme allo stato di progetto della precedente pratica n. 28/2016
 2. Considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di n. 2 nuove unità immobiliari oltre alle esistenti, non risulta essere stata verificata la relativa area a parcheggio, dovuta ai sensi dell'art. 26 bis comma 20 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Peraltro tale obbligo di verifica era già stato evidenziato alla proprietà tramite il tecnico progettista, con ns. nota prot. N. 17376 del 06.11.2016 (che si allega alla presente).
 3. Non sono state quotate le aperture esterne degli immobili
 4. Definire le destinazioni dei locali dell'alloggio n. 2
 5. Occorre definire univocamente le aperture di nuova realizzazione della camera singola dell'alloggio 1, in quanto si è riscontrata una difformità tra la presente pratica e la CILA precedente n. 28/2016
- esaminato quanto sopra;
 - visto l'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i.,

con la presente

ORDINA

Per i motivi già sopra riportati

- ❖ **Il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, si provveda a conformare alla normativa vigente detta attività**

ed i suoi effetti entro giorni 30 (trenta) a partire dalla data di notifica del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di ricevimento o della piena conoscenza della presente, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si informa che, come ampliamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, affinché il procedimento possa concludersi positivamente, è necessario che la documentazione trasmessa sia completa in ogni sua parte, sia per quanto attiene l'istanza, sia per gli allegati previsti (comprese le eventuali autodichiarazioni che devono essere accompagnate dalla copia del documento di identità).

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**
Geom. Vito BATTIONI
f.to digitalmente